

AVV. ROBERTO CASALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 718/10 Sent.
N. 440/C/09 R.G.
N. 958/10 Cucc.
N. 289/10 Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI
VALLO DELLA LUCANIA

SI LOZIFICHI
COME DA PRENSPQA
RELATA
RM

Nella persona della dott.ssa Rosa Barrella ha pronunciato la seguente

8590

SENTENZA

nella causa introdotta con atto di citazione notificato in data 3.3.2009 ed
iscritta al n. 440/C/2009 R.G., vertente

8128
(68)
804

TRA

GALZERANO GIUSEPPE C.F. GLZGPP80H18L628U, rapp.to e
difeso dall'avv. Roberto Casale, in virtù di procura a margine dell'atto
di citazione ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Omignano
Scalo (SA) alla via Nazionale n. 280;

attore

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,
rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Rispoli dell'Avvocatura Regionale, in
virtù di procura generale ed elett.te dom.to in Salerno presso l'Ufficio
Avvocatura Regionale al C.so Garibaldi n. 33;

convenuto

avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI.

8

Conclusioni: all'udienza del 1.7.2010 le parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali, chiedendo termine per deposito di comparsa conclusionale scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3.3.2009, il sig. Galzerano Giuseppe, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Casale, premettendo che in data 07.01.2009, verso le 8,00 circa, mentre percorreva la via Fratte in Campora direzione Rofrano con l'autovettura Volkswagen Golf tg. CV903PT, di sua proprietà, un cinghiale all'improvviso attraversava la strada, andando a collidere con la vettura attorea; sul posto interveniva la Polizia Municipale di Campora, la quale provvedeva a riscontrare l'accaduto; in seguito all'impatto l'autovettura riportava danni pari ad € 2.150,68, come da preventivo in atti, pertanto, citava dinanzi all'intestata autorità giudiziaria, la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., per sentire dichiararsi la sua responsabilità nella causazione dell'evento e, conseguentemente, ottenere il risarcimento in favore dall'attore dei danni subiti dal suo veicolo oltre interessi legali dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo, comunque entro il limite di competenza del Giudice di Pace, con vittoria di spese, diritti ed onorari con sentenza esecutiva.

Contestatasi la lite, si costituivano le parti, le quali chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori, e dopo alcune udienze, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni di cui all'epigrafe all'udienza del 1.7.2010, con il termine di gg. 15 per il deposito di comparsa conclusionale scritta.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in ordine alla sollevata eccezione di parte convenuta di carenza di legittimazione passiva, questo giudicante ritiene la stessa infondata e, quindi, non meritevoli di accoglimento.

La L. 11.02.1992 n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica.

Attraverso un'attenta lettura degli atti di causa è possibile ritenere la domanda attorea fondata nei termini e nei limiti che seguono.

L'attore ha dedotto in giudizio un caso di risarcimento danni da fauna selvatica e, a tale pretesa risarcitoria, la Suprema Corte ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo, pertanto, la competenza è del giudice ordinario.

Va subito detto che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere una responsabilità dell'Ente Pubblico fondato sull'art. 2052 c. c., il quale si riferisce esclusivamente alla proprietà di animali domestici, pertanto, la p.a. dovrebbe rispondere per i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica alla stregua delle norme generali in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

L'attore provava la ragionevolezza del proprio assunto mediante prova testimoniale e produzione di documenti.

Il sig. Scavariello Sergio, sentito come teste all'udienza del 15.4.2010, riferiva che nel mese di gennaio 2009, mentre viaggiava a bordo dell'autovettura dell'attore e condotta dallo stesso, in Campora, direzione Rofrano, un cinghiale invadeva la corsia di marcia a loro riservata, in seguito all'improvvisa invasione, l'attore non riusciva ad arrestare la propria corsa impattando con il cinghiale, l'urto causava danni alla parte anteriore.

Il sig. Ernesto Calabria, agente di polizia municipale del Comune di

Campora, sentito come teste alla medesima udienza, confermava il rapporto da lui redatto in data 7.01.2009.

Dal predetto rapporto emerge che l'agente interveniva sul posto in seguito alla richiesta di intervento per incidente stradale da parte del sig. Galzerano, e verificava che l'autovettura tipo Golf tg. CV903PT aveva la parte anteriore completamente danneggiata e nella parte sottostante al paraurti anteriore vi erano resti di pellame di cinghiale, infine, emerge che altri episodi simili si erano già verificati.

Per quanto riguarda l'espletata prova testimoniale occorre evidenziare che le risultanze di tale mezzo istruttorio hanno confermato la fondatezza della domanda attorea dal momento che le circostanze riferite dai testi escussi, della cui attendibilità nulla emerge dagli atti che possa indurre a qualche dubbio, trovano conferma nella documentazione prodotta e precisamente, in loc. Fratte del Comune di Campora, l'attore, mentre percorreva a bordo della propria autovettura, impattava con un cinghiale che improvvisamente gli attraversava la strada, in seguito all'urto l'auto subiva danni alla parte anteriore dx.

A questo punto, considerata la posizione del veicolo dopo l'impatto, valutato il punto d'urto, bisogna affermare che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. da parte dell'attore è superata dalla circostanza che la causa dell'incidente non è stata l'alta velocità, bensì l'invasione da parte dell'animale selvatico della corsia di marcia riservata al veicolo attoreo, pertanto, l'autoveicolo Volkswagen Golf tg. CV903PT di proprietà dell'istante ha subito il sinistro, nel mentre viaggiava nel suo senso di marcia, si presume a velocità moderata in quanto il tratto di strada da lui percorso non era in rettilineo, inoltre, l'auto non ha subito cambiamenti di traiettoria, si fermava sul posto dell'impatto, infine, i documenti acquisiti hanno consentito di

appurare che il lamentato danno si è verificato a causa di animali selvatici.

Dalle risultanze istruttorie, in assenza di contestazione dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore, emerge concretamente la responsabilità dell'Ente, quale ente preposto alla protezione ed alla gestione della fauna selvatica, con conseguente imputabilità alla p.a. dei danni che ne sono derivati all'attore in seguito ed in conseguenza delle regole che consentono la completa libertà della fauna selvatica.

Passiamo così a determinare il "quantum" di questi danni.

L'attore provava documentalmente i danni riportati in seguito al sinistro, produceva foto, preventivo di spese e fattura, relativi alle riparazioni effettuate all'autovettura di proprietà dell'attore, pari ad € 2.150,68.

Questo giudice ritenuto provato il danno lamentato dall'attore, infatti, sia le riparazioni effettuate che il pagamento del prezzo effettivamente corrisposto dall'attore, sono stati confermati dal carrozziere Ferrazzano, sentito come teste all'udienza del 15.4.2010.

Questo giudice, tenuto conto della documentazione in atti, liquida in la somma richiesta.

Al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la somma di € 2.150,68 deve essere rivalutata secondo gli indici stabiliti dalla legge dalla data della domanda.

Sulla somma rivalutata, sono poi dovuti gli interessi legali, i quali, avendo natura compensativa, decorrono dal giorno in cui il danno ebbe a prodursi 7.1.2009, pur considerata nella liquidazione la svalutazione monetaria (cfr. Cass. 18.6.75 n.2436).

Le spese del giudizio seguono, nella misura liquidata in dispositivo, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Rosa Barrella, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta dal sig. **GALZERANO GIUSEPPE**, con atto di citazione notificato in data 3.3.2009 in contraddittorio con la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

A C C O G L I E la domanda e per l'effetto **C O N D A N N A** la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore di **GALZERANO GIUSEPPE**, dei danni provocati dalla fauna selvatica, che liquida all'attualità, come in motivazione, nell'importo complessivo di € **2.150,68**, oltre rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla data del 3.3.2009 ed interessi legali sulla somma dovuta e rivalutata a decorrere dal 07.01.2009;


C O N D A N N A, il convenuto al pagamento, in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio che vengono così liquidate € 650,0 per diritti, € 424,00 per onorario, € 78,00 per spese, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.P. D.M. 24.11.90, IVA e CNAP nella misura di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva così come per legge.

Così deciso in Vallo della Lucania 15.09.2010

Il Giudice di Pace

dott.ssa **Rosa Barrella**
Rosa Barrella



27 SET. 2010
CANCELLIERE - D/3
(Autore)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Comandante a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti di loro conoscenza il giorno 27 settembre 2010 P.M. di
darvi notizia e di avvertirvi della data e dell'ora di convocazione
per il giorno 28 settembre 2010 alle ore 15.00.

Il Cancelliere - C/1
(Autore)

REGIONE CAMPANIA
+M PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.
VIA SCUCIA N. 81
NAPOLI
AS 76426 PZ 0536/6

La notizia di questo evento è stata

23/2/10